



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI ALESSANDRIA

SEZIONE A1

Si comunica a:

DOMICILIATO
PRESSO ALDUE GLOBOCONSUMATORI
ONLUS VIA CREMONA 6

PREFETTO DI ALESSANDRIA
PIAZZA LIBERTA' 17
15121 ALESSANDRIA
AL

Comunicazione di cancelleria
Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **PARDINI PAOLA**

Depositata Sentenza Numero: **561/2021** in data : **19/10/2021**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

Difeso da:

Resistente Principale

PREFETTO DI ALESSANDRIA

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Alessandria 20/10/2021

IL CANCELLIERE





N. 561/21 SENT.

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace di Alessandria Pardini Dott.ssa Paola

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento promosso da

(C.F.:

), nato a

il

residente a

, tramite la

Aldue Globoconsumatori Onlus (C.F.: 96062000060), presso la quale elegge domicilio

in Via Cremona n. 6, Alessandria (AL), e rappresentato giusta delega allegata al ricorso

opponente

contro

PREFETTURA di ALESSANDRIA

resistente

CONCLUSIONI DELL'OPPOSIZIONE: "Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace, accogliere il ricorso dichiarando la nullità dell'ordinanza Prot. nr 17516/2020 Area III Dep. R, emessa dal Prefetto della Provincia di Alessandria (AL) in data 23.2.2021, dando atto del fatto che il verbale impugnato nr. R649 del 23.06.2020 redatto da Polizia Provinciale di Alessandria, ha perso efficacia esecutiva già con la proposizione del ricorso avanti il Prefetto di Alessandria e con l'emissione dell'ordinanza opposta. Nella denegata ipotesi di rigetto del presente ricorso, si chiede non vengano applicate le maggiori sanzioni di legge, compensate le spese di lite e soprattutto venga applicata la sanzione nella misura corrispondente al minimo edittale originario, in ossequio alle numerose pronunce della Consulta che fino ad oggi hanno "salvato" il raddoppio della sanzione di fatto previsto dall'art. 204 C.d.s. in caso di rigetto del ricorso amministrativo, in quanto il Giudice dell'Opposizione non è vincolato all'entità della sanzione indicata dal Prefetto, ben potendo modificarla in senso favorevole

all'opponente. Con vittoria di spese vive sostenute (tra le quali il C.U.), diritti ed onorari.”

CONCLUSIONI DEL RESISTENTE: “Voglia l’Ill.mo Giudice di Pace, respinta ogni contraria istanza, rigettare il ricorso in quanto infondato e, in ragione della pretestuosità delle motivazioni addotte, condannare l’opponente al pagamento delle spese processuali, nella misura che l’Ill.mo Giudice di Pace ritiene congrua, ai sensi dell’art. 96 c.p.c..”

Oggetto: ricorso ex art. 6 D.Lg.svo n. 150/2011

FATTO E DIRITTO

Con ricorso pervenuto a mezzo posta in data 28.4.2021 (raccomandata del 23.4.2021) presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Alessandria, il ... proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione Prot. n. 17516/2020 Area III Dep. R. del 23.2.2021, notificata il 26.3.2021, emessa dalla Prefettura di Alessandria a seguito di ricorso avverso il verbale di contestazione n. R649 redatto il 23.6.2020 dal Servizio di Polizia Provinciale di Alessandria, per violazione dell’articolo 146 co. 3 del C.d.S., poiché “in data 14.6.2020 alle ore 22.04 in località SP. 82 Spinetta-Sale Int. Sem. V.S.Giuliano N. Km. 3+70 nel Comune di Alessandria direzione Alessandria, il conducente dell’autoveicolo targa ... proseguiva la marcia nonostante la segnalazione semaforica emettesse luce rossa. ...matricola apparecchiatura 323151023. ...Omissis...L’accertamento è stato effettuato in base a quanto disposto dall’art. 13 e 14 L. 689/81 richiamata dall’art. 194 D.L.vo 30.04.1992 n. 285 dal sottoscritto Agente di Polizia Provinciale incaricato all’esame dei fotogrammi prodotti dall’apparecchiatura di rilevamento che è nella piena disponibilità di questo comando e gestita direttamente dallo stesso personale di polizia provinciale. Installata all’incrocio semaforizzato, denominato Vista Red omologato dal Ministero Infrastrutture e dei Trasporti con decreto n. 162 del 23.02.2006 e successive estensioni, che consente la determinazione dell’illecito in tempo successivo e quindi dopo lo scarico telematico del flusso digitale-fotografico, a conferma dell’avvenuta infrazione e visibili, in relazione alle disposizioni della legge 675/96, dalle ore 08.30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì presso la sede

della Polizia Provinciale, o sul sito <http://www.provincia.alessandria.it/verbali>. L'infrazione non è stata immediatamente contestata ai sensi dell'art. 201 comma 1 e 1bis lettera e) ed f) del decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 Nuovo Codice della strada e successive modifiche ed integrazioni... Omissis."

Parte ricorrente chiedeva l'annullamento dei provvedimenti de quibus, eccependo la carenza di motivazione dell'ordinanza ingiunzione che reca formule di stile, senza approfondire la rilevata mancanza dell'autorizzazione prefettizia che legittima fuori dei centri abitati la contestazione differita della violazione dell'art. 146 C.d.s., non essendo citata nel verbale e mancando in esso i corretti riferimenti normativi all'art. 201 c.d.s., richiamando l'art. 201 comma 1 quater e l'art. 201 co. 1 bis lettera g bis C.d.s. per tale tipo di accertamento, nonché della omessa indicazione dei tempi impiegati nelle fasi del procedimento irrogativo, riportando l'atto solo il numero di protocollo e riferendosi alla possibilità di visionare la documentazione fotografica, di cui non è stato peraltro sollevato alcun problema e di cui ne evidenzia l'osservazione da parte di questo giudice per valutare la fondatezza dell'accertamento.

All'udienza del 18.10.2021 di comparizione parti è presente parte ricorrente, come rappresentata giusta delega, insistendo come in ricorso.

Per la Prefettura di Alessandria nessuno compare, essendosi costituito in Cancelleria con deposito della comparsa di costituzione e la documentazione relativa (notifica ordinanza, deduzioni dell'organo accertatore a seguito del ricorso al verbale n. R649/2020, Circolare prot. n. 2941/M del 14.5.2008 del Ministero dell'Interno con il parere n. 46819 del 10.4.2008 della Avvocatura dello Stato per le apparecchiature semaforiche T-Red), chiedendo la reiezione del ricorso.

Espletata l'istruzione probatoria con l'esame della documentazione prodotta, il Giudice di Pace, raccolte le conclusioni delle parti decide e dà lettura del dispositivo.

Il ricorso merita accoglimento nei termini di cui si dirà.

Con riferimento all'ordinanza impugnata, si osserva che il contenuto dell'obbligo, specificamente imposto dall'art. 18 co. 2 della legge 689/81, di motivare il provvedimento con cui si applica la sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti.

Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è perfettamente

ammissibile la motivazione *per relationem* mediante il richiamo di altri atti individuati con precisione e che siano nella sfera di conoscibilità legale dell'interessato (Cass. Civ. Sez. III, 30.5.2000 n. 7186).

Nella specie, l'ordinanza de qua che risulta strutturata secondo un inequivoco richiamo agli atti del procedimento istruttorio con le deduzioni dell'organo accertatore dal quale emergono i motivi e gli elementi che consentono al privato di individuare la violazione addebitatagli, considerato anche il richiamo del verbale elevato, nonché di opporsi alla sanzione davanti all'autorità giudiziaria, a prescindere da ogni considerazione sulla fondatezza o meno delle ragioni addotte dalla amministrazione, deve ritenersi legittimamente emessa.

In particolare, con riferimento alla contestazione differita, viene riportato *“con particolare attenzione ai riferimenti normativi e giurisprudenziali volti a considerare regolarmente perfezionata in forma differita la procedura ex art. 201 C.d.s.”* *“Rilevato che la mancata indicazione unicamente del comma, a fronte dell'annoverare tutti gli elementi costitutivi richiamati dalla norma contestata, non si concretizza in un vizio formale dell'attinente atto ed invero, per giurisprudenza consolidata, gli errori riguardanti i verbali di contestazione per violazioni del codice della strada lo rendono nullo nell'eventualità in cui pregiudicano il diritto di difesa del cittadino;”*.

Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria, nel quale il sindacato del giudice si estende alla validità sostanziale del provvedimento attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione, non hanno rilievo i vizi di motivazione dell'ordinanza ingiunzione connessi al fatto che l'autorità ingiungente non abbia o non abbia adeguatamente valutato le deduzioni difensive dell'incolpato (Cass. 2.2.1996 n. 911).

MERITO

Ed invero, peraltro, dall'esame della documentazione prodotta, si osserva che l'infrazione, ex art. 146 co. 3 C.d.s. di cui al verbale n. R/649, non è stata immediatamente contestata ai sensi dell'art. 201 comma 1 e 1bis lettera e) ed f) del decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 Nuovo Codice della strada e successive modifiche ed integrazioni.

Al riguardo, si osserva che l'indicazione nel verbale di contestazione notificato al ricorrente di una delle ragioni che rendono ammissibile ex lege la contestazione differita dell'infrazione del codice della strada non è una mera motivazione di stile, ma il richiamo di una specifica disposizione normativa che rende ipso facto legittimo il

verbale e la conseguente irrogazione della sanzione (Cass. Civ. sez. II, n. 7415, 26.3.2009).

L'art. 201 C.d.s. prevede, tra l'altro, delle ipotesi tipizzate per le quali non è necessaria la contestazione immediata e, in particolare, il comma 1 bis recita che "fermo restando quanto indicato al comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1: a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità; b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; c) sorpasso vietato, d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo; e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari; f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002 n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002 n. 168, e successive modificazioni; g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133 bis, della legge 15.5.1997 n. 127; g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento; g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e la identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultino coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all'art. 31 comma 2 del D.L. 24.1.2002 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.3.2012 n. 27.

Il comma 1-ter dell'art. 201 C.d.s. recita che "nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga

mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 comma 1.”.

Il comma 1-quater dell'art. 201 C.d.s. specifica che “in occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 comma 1, e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai Prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'Interno, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I tratti di strada di cui al periodo precedente sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico”.

Nella fattispecie, il verbale n. R649, sanzionante l'infrazione ex art. 146 co. 3 C.d.s., posto a fondamento dell'ordinanza impugnata, nel punto in cui motiva la mancata contestazione immediata fa riferimento all'art. 201 comma 1 C.d.s. ed al comma 1 bis lettera e): *“accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo e quindi dopo lo scarico telematico del flusso digitale-fotografico”* (e non poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari, come nel testo dell'articolo), e lett. f), e cioè *“accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002 n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002 n. 168, e successive modificazioni”*, senza citare anche la lettera b) (attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa) e neppure la lettera g-bis) (accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento).

Nessun richiamo risulta neppure al comma 1 ter ed al comma 1 quater dell'art. 201 C.d.s., come avrebbe dovuto.

Come già rilevato da questo Ufficio giudicante, trattasi di strumenti di rilevazione che devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 comma 1, e fuori dai centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai Prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'Interno, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I tratti di strada di cui al periodo precedente sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalità e delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico.

Pertanto se l'apparecchiatura Vista Red è posizionata fuori del centro abitato, è necessaria per la contestazione della violazione dell'art. 146 C.d.s. l'autorizzazione prefettizia, come sopra esposto.

Dalla documentazione non si rileva la specificazione della posizione dell'impianto semaforico, all'interno del centro abitato o fuori, né è stato riportato nel verbale che il Km 3+70 della S.P.82 è inserito nel Decreto Prefettizio di cui all'art. 4 del D.L. n. 121/2002, convertito in legge n. 168/2002, né le deduzioni dell'organo accertatore sono confacenti essendo generiche e contraddittorie rispetto alla normativa vigente (pag. 2 della nota del Servizio Polizia Provinciale di Alessandria alla Prefettura di Alessandria in riscontro al ricorso gerarchico del Sig. Vescio: *-"Il dispositivo automatico di rilevazione dell'infrazione posto alle intersezioni semaforiche può funzionare in remoto senza la presenza degli agenti accertatori e senza la contestazione immediata perché l'intersezione rappresenta de iure una zona di elevata pericolosità tanto che l'art. 145 cds prescrive una particolare cautela a tutti coloro che si trovano a transitarla; -La normativa vigente non impone né per la tipologia dell'impianto de quo, cioè per l'apparecchiatura omologata per la rilevazione remota del passaggio con luce rossa, né per l'ubicazione dello stesso alcun obbligo di inserimento in decreti prefettizi (cfr. in allegato la Circolare Ministero Interno 14.5.2008 n. 2941/M e relativo parere Avvocatura Generale dello Stato; - Relativamente al punto del ricorso nel quale si assume che nel verbale notificato non sono state indicate alcune lettere di un comma di un articolo del cds si rileva come al contrario nel verbale sono stati descritti puntualmente il comportamento sanzionato e la norma violata. Si precisa che il verbale, ex art. 383 DPR 495/1992, deve contenere gli elementi necessari per consentire il diritto alla difesa e ciò si è verificato nel caso in esame."*), considerato che la P.A. non tiene conto dell'inserimento, con l'art. 36 della Legge n. 120 del 29.7.2010, della ipotesi di cui alla lett. g-bis) del comma 1 bis dell'art. 201 C.d.s. vigente, nonché del secondo periodo del comma 1-ter e del comma 1-quater, sopra riportati,

specificatamente attinenti alla fattispecie e non esistenti all'epoca del parere richiesto all'Avvocatura dello Stato di cui alla Circolare citata dalla P.A..

Assorbite le altre questioni.

Pertanto, considerato che il ricorso è stato accolto ai sensi dell'art. 6 co. 11 del D.Lg.svo n. 150/2011 non essendo stata fornita sufficiente prova dalla P.A. su una delle argomentazioni della opposizione, si ritengono giusti motivi per compensare le spese.

P.Q.M.


Il Giudice di Pace di Alessandria, visto l'art. 6 co. 11 D.Lg.svo n. 150/2011, definitivamente pronunciando, così decide:

- accoglie il ricorso proposto da avverso l'ordinanza ingiunzione prot. n. 17516/2020 Area III Dep.R. emessa il 23.2.2021 dalla Prefettura di Alessandria e, per gli effetti, annulla il provvedimento impugnato e il suo contenuto sanzionatorio.
- Dichiara compensate le spese.

Alessandria, 18 ottobre 2021

Il Giudice di Pace

Pardini Dott.ssa Paola



Depositato in cancelleria oggi
Alessandria li19.10.2021



IL CANCELLIERE
(Dott.ssa Beatrice Castri)



